



CITTA' DI CASORIA

Provincia di Napoli

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GUARDIE GIURATE COMUNALI

Approvato con delibera di Giunta Comunale n° 11 del 24 gennaio 2013



Comune di Casoria

(Provincia di Napoli)

Regolamento del Servizio "Guardie Giurate Comunali"

Principi organizzativi e funzioni del Servizio Guardie Giurate Comunali per la Sicurezza, Vigilanza Stradale, Beni Comunali e Ambiente

Art.1)

Il presente Regolamento disciplina il Servizio Guardie Giurate Comunali (in seguito, per brevità G.G.C.) per la Sicurezza, Vigilanza Stradale, Beni Comunali e Ambiente. Gli stessi devono assolvere con cura e diligenza i doveri di servizio, nel rispetto di leggi, regolamenti, ordinanze, istruzioni e direttive ricevute. Collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.

Art.2)

Per i servizi di vigilanza sarà utilizzato personale armato in possesso di decreto di nomina di Guardia Giurata Comunale e munito di porto d'armi.

Art.3)

Tutto il personale G.G.C. è regolarmente iscritto all'INPDAP per le assicurazioni sociali, ed all'I.N.A.I.L. per quelle contro gli infortuni, in conformità alle disposizioni vigenti.

Art.4)

Il personale G.G.C., in servizio presso il Comando Polizia Municipale, assicura la vigilanza dei beni mobili ed immobili di proprietà e/o in gestione del Comune di Casoria, la Sicurezza, Vigilanza Stradale e Ambiente ed è composto da n° 21 unità.

Art.5)

Le Guardie Giurate Comunali possono esercitare le loro funzioni solo dopo aver ottenuto il Decreto prefettizio ed aver giurato innanzi al Prefetto.

Art.6)

Le Guardie Giurate Comunali hanno l'obbligo di vestire in servizio l'uniforme prescritta, completa di pistola d'ordinanza e munita del distintivo con la dicitura "G.G.C. e Settore di appartenenza", indossandola con compostezza ed in perfetto ordine. E' vietato alterare la foggia o aggiungere elementi diversi da quelli prescritti.

Art.7)

Le G.G.C., se richiesto hanno l'obbligo di collaborare con le forze dell'ordine anche al di fuori dell'orario di servizio.

Art.8)

Le G.G.C., sono munite, a titolo di difesa personale in ragione delle funzioni da svolgere nel territorio di appartenenza, di pistola tipo 9 x 21 previo rilascio del porto d'armi da parte del Prefetto di Napoli, dotati di radio portatile e di giubbotto antiproiettile.

Art.9)

Nei casi di necessità di utilizzo dell'arma in dotazione, sempre che le condizioni ambientali lo consentano, le G.G.C. sono obbligate all'esatta osservazione delle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento:

- all'art. 51 c.p. (" esercizio di un diritto o adempimento di un dovere ")
- all'art. 52 c.p. (" difesa legittima ")
- all'art. 54 c.p. (" stato di necessità").

Art. 10)

Le Guardie Giurate Comunali, saranno comandate di servizio ai beni immobili di proprietà o in gestione del Comune e precisamente alla sedi di: Nuova Casa Comunale, Vecchia Casa Comunale, Casa Comunale Casoria Arpino, Comune Centro Polifunzionale, Segreteria del Sindaco, biblioteca comunale, ville comunali, ufficio Pubblica Istruzione, Tribunale, mercato rionale settimanale, stadio comunale ed altri beni immobili. Le stesse dovranno vigilarne le strutture e procedere al controllo dei visitatori, attenendosi ad eventuali disposizioni impartite dal responsabile del servizio G.G.C.

Art.11)

L'orario settimanale di lavoro, le ferie, i riposi compensativi, il congedo straordinario e il servizio di pronta reperibilità, nonché gli altri istituti economici/normativi, sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto Enti Locali.

Art.12)

Il personale Guardie Giurate Comunali, qualora in servizio presso gli Uffici Giudiziari, ha l'obbligo di aderire a tutte le richieste di collaborazione ad esso rivolte dagli agenti o dagli ufficiali di P.S. e P.G. nonché dal Magistrato.

Art.13)

Durante le ore di servizio, la Guardia Giurata Comunale per particolari e giustificati motivi, può allontanarsi dal posto di lavoro assegnato solo dopo aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal Responsabile del servizio G.G.C. o di P.M., che provvederà ad assicurare la sostituzione sul posto con altro operatore.

Al termine dell'orario di servizio deve attendere sul posto di lavoro il cambio della guardia montante.

Art.14)

Il Servizio delle Guardie Giurate Comunali è diretto dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato. Lo stesso dovrà essere obbligatoriamente in possesso della qualifica di agente di P.G. e provvederà ad osservare e far osservare le disposizioni di servizio impartite.

Art.15)

Le G.G.C. dovranno attenersi al servizio giornaliero redatto, basato su periodica turnazione di orari ed individuazione di siti comunali da vigilare, nonché alla sicurezza e vigilanza stradale e

ambientale. Il Comandante/delegato è tenuto a controllare il buon funzionamento del servizio assegnato con frequenti ispezioni, eventualmente anche notturne.

Art.16)

Le spese di iscrizione alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale e per l'addestramento all'uso dell'arma in dotazione, sono corrisposte dall'Ente. I risultati conseguiti saranno annotati su appositi libretti personali di tiro, custoditi presso l'ufficio Gestione del Comando P.M. e messi a disposizione dei Pubblici Ufficiali. I libretti conterranno per ogni esercitazione effettuata, la data, il numero di colpi esplosi (almeno trenta), i risultati ottenuti, la firma della G.G.C. e quella dell'istruttore o responsabile di tiro. Le esercitazioni si terranno almeno due volte l'anno, con cadenze semestrali. Inoltre sarà cura dell'Ente istituire un corso periodico di formazione, con lo scopo di qualificare e/o aggiornare il personale G.G.C.

Art.17)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento concernente le modalità di effettuazione del servizio G.G.C., si applicano, in quanto compatibili, la normativa Contrattuale Enti Locali, il T.U.L.P.S. approvato R.D. 18 Giugno 1931, n.773, il Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. del 6 Maggio 1940 n. 645, R.D.L 26 Settembre 1935, n. 1952, lo Statuto dei Lavoratori approvato con legge 20 Maggio 1970 n. 300, il D. Lgs 267/2000 ed il Vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi.

Art.18)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e sarà inviato alle Autorità competenti.